

Responsabilità Civile Imprese Industriali ed Edili

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Responsabilità Civile Imprese Industriali ed Edili/Mod. X0137.0 – edizione gennaio 2008

	Pagina
INDICE	
DEFINIZIONI	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE	5
COASSICURAZIONE E DELEGA	7
CONDIZIONI SPECIALI	8
CONDIZIONI AGGIUNTIVE	9
CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI-ASSICURATI DELL'ITAS MUTUA	15

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell'Art. 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209), secondo il quale "le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza".

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

- **per Assicurato** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **per Assicurazione** il contratto di assicurazione;
- **per Contraente** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- **per Cose** sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- **per Elementi Variabili** dati e/o parametri presi come base per il calcolo del premio anticipato in via provvisoria e necessari per la regolazione del premio alla fine di ciascun periodo di assicurazione;
- **per Fatturato** l'ammontare (I.V.A. esclusa) delle vendite o delle prestazioni di servizi realizzato in un anno dall'Assicurato, detto anche volume d'affari, comprovato dalle prescritte scritture contabili;
- **per Franchigia** la parte di danno indennizzabile, espressa in cifra assoluta, che rimane a carico dell'Assicurato;
- **per Indennizzo** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **per Massimale** l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro o per anno assicurativo, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali.
Quando è previsto un limite di indennizzo per sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso;
- **per Polizza** il documento che prova l'assicurazione;
- **per Premio** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **per Prestatori di lavoro:** tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. **Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad. es. contratto d'opera, contratto di appalto);**
- **per Retribuzioni** l'ammontare complessivo degli importi erogati ai prestatori di lavoro, come sopra definiti, le retribuzioni convenzionali ai fini INAIL dei titolari dell'attività e dei loro familiari coadiuvanti, nonché gli importi erogati ai soggetti terzi per la fornitura di manodopera.
- **per Rischio** la probabilità che si verifichi il sinistro;
- **per Scoperto** la parte di danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato;
- **per Sinistro** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- **per Società** la Società del Gruppo ITAS (ITAS Mutua e/o ITAS Assicurazioni S.p.a. e/o Assicuratrice Valpiave S.p.a.) che presta l'assicurazione, quale risulta dalla polizza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

→ **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

→ **Art. 2 - Altre assicurazioni**

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare **per iscritto** alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

→ **Art. 3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

→ **Art. 4 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione **scritta** alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 del Codice Civile).

→ **Art. 5 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (Art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

→ **Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

→ **Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso **scritto** all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

→ **Art. 8 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

→ **Art. 9 - Proroga dell'assicurazione**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Nei confronti dell'ITAS Mutua debbono peraltro essere osservate le modalità di disdetta stabilite dall'art. 8 dello Statuto Sociale.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

→ **Art. 10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

→ Art. 11 – Frazionamento semestrale del premio (se previsto sulla scheda di polizza)

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto pur essendo concessa all'Assicurato la facoltà di corrispondere il premio annuo stesso in due rate semestrali anticipate, fermo quant'altro previsto all'art. 3 delle Condizioni Generali di assicurazione.

→ Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

→ Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio delle attività dichiarate, comprese quelle preliminari, complementari e accessorie.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso di prestatori di lavoro purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surrogazione esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1. cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata la morte o una invalidità permanente non inferiore al 6 °/°, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n.38.

Sono comunque escluse le malattie professionali. Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro.

Tanto l'assicurazione R.C.T. (di cui alla lett. a) quanto l'assicurazione R.C.O. (di cui alla lett. b) valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.1984 n. 222.

→ Art. 14 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio di tutti gli Stati europei. Relativamente ai viaggi per trattative d'affari e partecipazione ai convegni, mostre e fiere, nonché per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge, l'assicurazione vale per il mondo intero.

→ Art. 15 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett.a);
- c) i prestatori di lavoro dell'Assicurato, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

→ Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;

- c) alle opere in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- e) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzioni delle anzidette operazioni;
- f) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- g) a condutture ed impianti sotterranei; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- h) da furto;
- i) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783-1784-1785 bis-1786 del C.C.;
- j) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- k) provocati da soggetti diversi da prestatori di lavoro;
- l) cagionati da macchine, merci e prodotti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamento successivo dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- m) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- n) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- o) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- p) dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge.

→ Art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- a) da detenzione o impiego di esplosivi;
- b) connessi con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- c) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- d) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici,
- e) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- f) relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld - Jacob (VCJD);
- g) derivanti da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.

→ Art. 18 - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili esso viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sul preventivo degli elementi sopra indicati, come risulta dal conteggio riportato in polizza;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio:

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, il consuntivo degli elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e dell'obbligo di pagamento:

Nel caso in cui l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati e il pagamento della differenza attiva dovuta, l'eventuale risarcimento, relativamente ai sinistri accaduti nel periodo annuo immediatamente successivo a quello per il quale non è stata effettuata la comunicazione e il pagamento della differenza qualora dovuta, sarà ridotto tenuto conto del rap-

porto tra il premio anticipato e quello calcolato sul consuntivo dichiarato o accertato degli elementi variabili, restando la parte rimanente a carico dell'Assicurato.

Tale riduzione proporzionale non verrà applicata per i sinistri avvenuti dopo le ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi.

Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria:

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli:

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

→ Art. 19 - Indicizzazione

Qualora sia espressamente convenuta in polizza l'applicazione dell'indicizzazione, i massimali assicurati ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") elaborato dall'ISTAT, in conformità a quanto segue:

- come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, sarà adottato l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento, i massimali assicurati ed il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio all'Assicurato di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Nel caso che, in conseguenza di uno o più adeguamenti, l'indice venisse a superare del 100% quello inizialmente stabilito in polizza, sarà in facoltà delle Parti di rinunciare all'aggiornamento della polizza stessa mediante lettera raccomandata da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale, restando i massimali assicurati ed il relativo premio quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

Sono soggetti ad adeguamento anche le franchigie ed i limiti di risarcimento non espressi in percentuale.

→ Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio quando la legge lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

COASSICURAZIONE E DELEGA (valida nei casi di polizza in coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra Parte unicamente per il tramite della Società del Gruppo ITAS quale risulta dalla scheda di polizza, all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare gli esperti del caso (periti, medici, consulenti, ecc.) in nome e per conto delle Coassicuratrici.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze.

Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

CONDIZIONI SPECIALI

(che integrano le "Norme che regolano l'assicurazione" quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati)

A) Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento

La garanzia per i danni alle cose è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo di € 250,00 per ogni danneggiato.

B) Lavori presso terzi (esclusi quelli di cui alla Condizione Speciale C)

A parziale deroga dell'art. 16, lett.f) e j), delle "Norme", l'assicurazione è estesa ai danni:

a) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

b) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

Queste estensioni di garanzia sono prestate con una franchigia assoluta di € 250,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

C) Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati

L'assicurazione non comprende i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori.

Per i danni alle cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato, l'assicurazione è prestata con una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

D) Detenzione ed impiego di esplosivi

Qualora l'attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi, l'assicurazione, a parziale deroga dell'art. 17, lett. a), delle "Norme", comprende il rischio ad essi relativo, **con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni, nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.**

E) Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

F) Proprietà dei fabbricati costituenti beni strumentali per lo svolgimento dell'attività

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati costituenti beni strumentali per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza, e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino o parco, strade private e recinzioni in genere con cancelli anche automatici.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- **da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione e demolizione;**
- **da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere di insalubrità dei locali;**

– **da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun sinistro.**

Se il fabbricato è in condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (applicabili soltanto se espressamente richiamate)

1) Cessione lavori in subappalto

a) Responsabilità dell'Assicurato per fatto di subappaltatori

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori – **in misura non superiore alla percentuale, indicata in polizza, del valore globale di ogni singola opera od appalto** – l'assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato.

b) Responsabilità dell'Assicurato e di subappaltatori

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori, l'assicurazione vale anche per la responsabilità dei subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi.

2) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti

A parziale deroga dell'art. 15, lett. c), delle "Norme", sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro (con esclusione delle malattie professionali), i subappaltatori ed i loro dipendenti, **sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

3) Danni a mezzi sotto carico o scarico

A parziale deroga dell'art. 16, lett. e), delle "Norme", la garanzia R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. **Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso.**

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 150,00 per ogni mezzo danneggiato.

4) Danni a condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga dell'art. 16, lett. g), delle "Norme", l'assicurazione comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. **Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 250,00 per sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.**

5) Danni da cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga dell'art. 16, lett. g), delle "Norme", l'assicurazione comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, **alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive. Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.**

Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia assoluta di € 250,00 per ogni sinistro.

6) Impiego di battipali

In relazione all'impiego di battipali e simili e a parziale deroga dell'art. 16, lett. g), delle Norme, la garanzia comprende i danni a fabbricati per vibrazioni del terreno.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 20% per ogni sinistro e con il minimo assoluto di € 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

7) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'art. 16, lett. n), delle "Norme", l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a' termini di polizza.**

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e con il minimo assoluto di € 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 75.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

8) Danni da furto agevolati da impalcature e ponteggi

A parziale deroga dell'art. 16, lett. h), delle "Norme", l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 250,00 per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque col massimo di € 75.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

9) Responsabilità personale dei prestatori di lavoro

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro stessi, **sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.**

10) Danni ad automezzi di terzi e/o di prestatori di lavoro

L'assicurazione prestata a' sensi della presente polizza è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati agli autoveicoli sia di terzi che di prestatori di lavoro dell'Assicurato stesso in sosta nell'ambito dell'azienda.

Tale garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 250,00 per ogni mezzo danneggiato. Sono esclusi i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, quelli cagionati alle cose trovantisi sui veicoli stessi nonché quelli cagionati da veicoli per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi del D.Lgs. 07.09.2005 n.209 e successive modificazioni.

11) Estensioni diverse

L'assicurazione prestata a' sensi della presente polizza si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati **sul territorio nazionale, con esclusione dei danni alle cose sulle quali essi sono installati;** qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dalla gestione dei servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso situati all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio;
- dall'esistenza di servizi di sorveglianza effettuati in proprio con guardiani anche armati;
- dalla proprietà di cani da guardia: questa garanzia è prestata **con una franchigia fissa di € 100,00 per ogni sinistro;**
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, nonché dalla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio degli stands e relativi impianti;
- dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione dei cibi;
- dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda, di distributori automatici di cibi e bevande, compreso il rischio conseguente alla somministrazione degli stessi;
- dalla gestione ed organizzazione di attività sportive e ricreative, ritrovi, manifestazioni aziendali e culturali in genere; nel caso in cui le suddette manifestazioni od attività siano aperte al pubblico, **la garanzia è prestata a condizione che le stesse siano state autorizzate dalle competenti Autorità;**
- dall'impiego di una propria squadra antincendio o dal semplice e diretto intervento dei dipendenti dell'Assicurato per tale scopo;
- dalla proprietà e dall'uso per le necessità dell'azienda di velocipedi e di ciclofurgoncini senza motore;
- per danni corporali subiti dai corsisti o "stagiari" compresi i danni dagli stessi causati a terzi e a prestatori di lavoro;
- da operazioni di approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e merci nonché da prove, collaudi e dimostrazioni di cose in genere trattate dall'Assicurato;
- dall'esistenza di reparti e servizi, purché complementari ed accessori ed utilizzati esclusivamente per le ne-

cessità dell'azienda quali officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi;

- dall'organizzazione, a scopo dimostrativo, di visite guidate nell'ambito dello stabilimento;
- dallo svolgimento di corsi teorico-pratici che possono svolgersi sia all'interno che all'esterno degli stabilimenti.

12) Committenza auto

L'assicurazione prestata ai sensi della presente polizza si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.**

La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.

Questa estensione di garanzia vale nei limiti territoriali della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

Rimane a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di € 250,00 per ogni sinistro.

13) Danni a cose in consegna o custodia

A parziale deroga dell'art. 16), lett. d), delle "Norme", la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e con il minimo assoluto di € 250,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Sono comunque esclusi i danni alle cose costituenti strumenti o oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza.

14) Persone non alle dirette dipendenze dell'Assicurato

A parziale deroga dell'art. 16), lett. k), delle "Norme", l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi da persone non alle sue dirette dipendenze **ma dalla cui opera questi si avvale in forma comprovatamente saltuaria ed occasionale**, e in quanto l'Assicurato debba risponderne ai sensi dell'art. 2049 C.C..

15) Committenza lavori

La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente di lavori di qualsiasi natura, purché ricollegabili in linea diretta con l'attività assicurata.

16) Scavi e reinterri

A parziale deroga dell'art. 16, lett. l), delle "Norme", resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi **fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente**, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

La garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di € 250,00 per sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 25.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

17) Mancato od insufficiente intervento sulla segnaletica

L'assicurazione comprende i danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, **a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.**

18) Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione

L'assicurazione comprende i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati costituenti beni strumentali per lo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza, **purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l'intesa che ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia diviene operante solo per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di committente.**

L'assicurazione si intende valere, per i lavori suddetti, anche quando l'Assicurato sia committente di lavori edili rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.

Tale estensione di garanzia opera semprechè:

- **l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, ove prescritto dal suddetto D.Lgs., il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;**
- **dagli eventi siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

19) Inesatte interpretazioni delle norme INAIL ed INPS

L'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro si intende valida anche per le inesatte interpretazioni delle norme che regolano la legge INAIL ed INPS che possono indurre l'Assicurato in posizione irregolare.

20) Persone considerate terzi

A parziale deroga dell'art. 15 delle "Norme", sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio - escluse le malattie professionali - **e semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale:**

- a) i titolari ed i dipendenti di Aziende diverse dall'Assicurato - quali aziende di trasporti, fornitori e clienti - che, in via eccezionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o ad attività complementari o accessorie a quella dell'Assicurato formante oggetto dell'assicurazione;
- b) le persone, non dipendenti dell'Assicurato, addette a servizi di pulizia e manutenzione;
- c) i liberi professionisti (ingegneri, architetti, progettisti e professionisti in genere) che abbiano rapporti anche occasionali con l'Assicurato e frequentino l'Azienda per ragione del loro incarico.

21) Imprese coappaltatrici

Premesso che l'Assicurato ed i suoi dipendenti possono operare nell'ambiente di lavoro con imprese coappaltatrici, si dà atto che sono considerati terzi i titolari ed i dipendenti di tali imprese, **semprechè la natura dei lavori svolti dall'Assicurato e dalle imprese coappaltatrici sia diversa.**

22) Danni a veicoli in deposito e/o lavorazione

A deroga dell'art. 16), lett. d), delle "Norme", la garanzia è operante per i danni cagionati ai veicoli di terzi in deposito e/o lavorazione **purché verificatisi nell'ambito dell'azienda e/o di esecuzione dei lavori e non siano dovuti a incendio e/o furto**, compresi i danni derivanti dalla caduta dei veicoli stessi da ponti sollevatori e simili. **Restano comunque esclusi i danni che siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o di manutenzione. Tale garanzia è prestata con uno scoperto obbligatorio del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 250,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 5.000,00 per ogni sinistro e di € 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.**

23) Responsabilità civile postuma (gommisti ed autoriparatori) compresi i danni agli autoveicoli

A deroga dell'art. 16), lett. l), delle Norme, la garanzia è operante per i danni subiti e/o causati dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge ed **a condizione che il danno si manifesti entro 60 giorni dalla data di riconsegna ai clienti.**

Relativamente ai danni a cose tale garanzia è prestata con uno scoperto obbligatorio del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 10.000,00 per ogni sinistro e di € 50.000,00 per più sinistri nello stesso anno assicurativo. Restano comunque esclusi i danni alle parti direttamente oggetto di lavorazione nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.

24) R.C. Postuma impiantisti

A parziale deroga dell'art. 16), lett. l), delle "Norme", la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, a' sensi di Legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti anche non installati dall'Assicurato stesso, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'Assicurazione è prestata per le attività di cui al D.M. n. 37 del 13 Marzo 2008 e successive eventuali modifiche purché l'Assicurato sia in possesso delle abilitazioni previste dalla legge.

L'Assicurazione vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario o ad altri usi.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manotate e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- d) da mancato od intempestivo intervento manotativo;
- e) da interruzione o sospensione di attività.

L'assicurazione è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre due anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Questa estensione di garanzia è prestata, relativamente ai danni a cose, entro il limite del massimale indicato in polizza per le stesse, con il massimo di € 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. Dall'importo di ogni sinistro verrà detratto uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 che rimarrà a carico dell'Assicurato.

25) Causale Incendio

A parziale deroga dell'art. 16), lett. j), delle "Norme", e con esclusione dei lavori presso terzi, la garanzia comprende i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute. **Nel caso però esista, in nome e per conto dell'Assicurato, polizza incendio con copertura "ricorso terzi" la presente estensione di garanzia vale per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio. La presente estensione di garanzia si intende prestata entro il limite stabilito in polizza per danni a cose con il massimo di € 200.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.**

26) Impiego di macchinari da parte di persone non abilitate

A parziale deroga dell'art. 16), lett. b), delle "Norme", la garanzia comprende i danni derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari ed impianti che siano condotti od azionati da persona anche non abilitata a norma delle disposizioni in vigore **sempreché abbia compiuto il sedicesimo anno di età.**

27) Danni da acqua piovana (limitatamente alle imprese edili)

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono compresi in garanzia i danni a cose di terzi provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere in occasione di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati.

Tale garanzia sarà operante a condizione che l'Assicurato dimostri di aver adottato misure idonee destinate a prevenire detti danni.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 250,00, entro il limite previsto in polizza per i danni a cose con il massimo di € 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

28) Decreto Legislativo 81/2008

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni, nonché per la responsabilità civile personale derivante al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nominato dall'Assicurato ai sensi del predetto decreto legislativo, per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso.

29) Attività complementari esterne

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, per i danni involontariamente arrecati a terzi nell'esercizio di attività anche esterne di carattere complementare e accessorio a quelle dichiarate in polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievi di materiali e/o merci, comprese operazioni di carico e scarico anche se effettuati con mezzi e dispositivi meccanici, **fermo restando che sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 e successive modificazioni.**

30) Danni da prodotti venduti

La garanzia comprende i danni causati da prodotti di produzione o preparazione dell'azienda assicurata e venduti o somministrati direttamente al consumatore finale.

La garanzia è operante per i danni causati a terzi entro un anno dalla vendita o somministrazione e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione.

31) Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 16), lett. o), delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni da inquinamento **causato da fatto accidentale** durante lo svolgimento dell'attività assicurata.

Per "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dagli impianti dell'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata entro il limite del massimale per danni alle cose, e comunque con il massimo di € 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo.

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro, con il minimo di € 2.500,00

32) Difesa penale

A parziale deroga dell'art. 20) delle Norme che regolano l'assicurazione, la Società presta - a favore dell'Assicurato - la sua assistenza in sede penale anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle parti lese.

33) Buona fede

L'omissione, da parte del Contraente o dell'Assicurato, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, **sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni, siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.**

CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI-ASSICURATI DELL'ITAS MUTUA

ESTRATTO DELLO STATUTO

→ **Art. 1 - Costituzione e Sede**

E' costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS - Landesversicherungsanstalt Trentino-Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero "ITAS V.V.a.G.".

L'ITAS Mutua ha sede in Trento, Via Mantova, 67. Esso può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

→ **Art. 3 - Contribuzioni**

A tale scopo i Soci-Assicurati si obbligano di contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci-Assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. La responsabilità dei Soci sovventori è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della Società sono garantite dal patrimonio sociale.

→ **Art. 8 - Vincolo sociale del Socio-Assicurato**

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova tacitamente, unitamente al contratto di assicurazione, per il periodo sancito per quest'ultimo dalle norme di legge, qualora il Socio non dia formale disdetta almeno sei mesi prima della scadenza e così successivamente.

Di regola tale durata è stipulata per periodi decennali.

La dichiarazione di disdetta deve essere data dal Socio-Assicurato personalmente a verbale presso l'Agenzia che amministra la polizza stessa, oppure tramite un suo legale rappresentante munito di mandato con autentica notarile.

La dichiarazione di disdetta non diventa operativa finché il Socio-Assicurato non abbia regolato le proprie obbligazioni verso la Società in dipendenza del rapporto sociale.

Esistendo in polizza vincoli a favore di terzi, il Socio-Assicurato dovrà inoltre produrre l'atto di consenso da parte di questi alla disdetta dell'assicurazione, senza di che la disdetta è considerata nulla.

Ogni altra forma di disdetta dalla Società è nulla.

Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.

La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

→ **Art. 24 - Rappresentanza**

La rappresentanza legale dell'ITAS Mutua spetta al Presidente ed in sua assenza od impedimento ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione.

La firma sociale spetta al Presidente o ai Vicepresidenti; può essere delegata anche ad un Amministratore e, per gli atti di ordinaria amministrazione ed in genere per quelli di assicurazione, al Direttore Generale o ad altre persone designate dal Consiglio di amministrazione.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione.

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci-Assicurati presso la sede dell'Agenzia



ITAS MUTUA

Società capogruppo

Via Mantova, 67 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297 - gruppoitas.it - segreteria.dirgen@gruppoitas.it
Fondo di garanzia euro 85.000.000 - P. Iva / C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 100008



ITAS ASSICURAZIONI S.p.A.

Direzione e coordinamento di ITAS Mutua

Via Mantova, 67 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297 - gruppoitas.it - segreteria.dirgen@gruppoitas.it
Capitale soc. euro 5.000.000 i.v. - P. Iva / C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00583180120 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 11.4.1974 (G.U. n° 101 del 18.4.1974) - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 100045



Assicuratrice VALPIAVE S.p.A.

Direzione e coordinamento di ITAS Mutua

Via Medaglie d'Orto, 60 - 32100 Belluno - Italia - Tel. 0437 938611 - Fax 0437 938693 - www.valpiave.it - valpiave@gruppoitas.it
Capitale soc. euro 7.000.000 i.v. - P. Iva / C. F. / Registro Imprese di Belluno n° 00075940254 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.2.1963) - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00030